



GIUDICE DI PACE DI CARRARA

Il Giudice di Pace di Carrara, dr. Vincenzo Locane, letti gli artt. 127 e ss. del codice di procedura civile, letto l'art. 193 stesso codice, così come novellati dal c.d. "rito Cartabia";
presa visione dei Ruoli di udienza, del carico di lavoro dei magistrati in servizio e della loro rispettiva opzione ai sensi dell'art. 29, comma 6, d.l.vo n. 116/2017;
tenuto conto che la concomitanza dell'entrata in vigore della predetta riforma con l'informatizzazione del processo civile del Giudice di Pace determina una necessaria riorganizzazione del servizio di questo Ufficio;
letto l'art. 1, comma 4, del d.l.vo n. 116/2017 (*"Il magistrato onorario esercita le funzioni giudiziarie secondo principi di autoorganizzazione dell'attività, nel rispetto dei termini e delle modalità imposti dalla legge e dalle esigenze di efficienza e funzionalità dell'ufficio"*);
letta la Delibera del C.S.M. Odg n. 2835 – Ordinario del 5.7.2023 – 24/VA/2023 – Risoluzione sulla disciplina dell'impegno complessivo settimanale richiesto ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari ai sensi del d.l.vo n. 116/2017 (nota 5 pag. 263);
considerato che l'art. 127 ter cpc consente di sostituire le udienze in presenza con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con esclusione delle udienze destinate all'escussione dei testimoni ed al giuramento dei CTU sprovvisti della firma digitale;
considerato che la sostituzione delle udienze in presenza con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni è preordinata a realizzare una sintesi dell'attività difensiva delle parti e dell'attività istruttoria dei processi e comporta, contemporaneamente, uno sgravio degli incumbenti di Cancelleria con positiva ricaduta sull'andamento dell'Ufficio e, di conseguenza, sullo svolgimento dei processi;
ritenuto indispensabile, per una più proficua attuazione della predetta normativa ed una ottimizzazione del processo telematico, ripianificare il calendario delle udienze civili mediante fissazione di udienze di smistamento al fine di separare, all'interno della medesima udienza, le cause le cui udienze possono essere sostituite dal deposito di note scritte dalle altre cause le cui udienze prevedono l'escussione di testimoni od il giuramento dei CTU sprovvisti della firma digitale;
ritenuto opportuno, al fine di razionalizzare la programmazione del calendario di udienza, fissare udienze riservate alla trattazione dei processi in materia di opposizione a sanzioni amministrative, la cui disciplina processuale presenta caratteri di specificità rispetto alle cause ordinarie;

tenuto altresì conto della grave carenza di organico del personale amministrativo e giudicante assegnato all'Ufficio;

tenuto conto che presso gli Uffici del Giudice di Pace di Massa e del Giudice di Pace di Carrara sono in servizio, complessivamente, soltanto due magistrati con funzioni giudicanti sia in materia penale che civile e che il calendario di tutte le udienze, penali e civili, dei due Uffici, deve essere, necessariamente e reciprocamente, coordinato nel rispetto tabellare della fissazione delle udienze civili e penali;

tenuto conto, infine, che, da alcuni giorni, risulta impossibile ai magistrati depositare i provvedimenti (verbali di udienza, ordinanze, sentenze) nella Cancelleria Telematica e che ciò sta determinando un intasamento dell'attività giurisdizionale con inevitabili ritardi nel rispetto dei termini processuali;

dispone quanto segue

i processi civili R.G. n. 164/2022 e 480/2022, già fissati per l'udienza del giorno 10.4.2024 sono differiti all'udienza del giorno 18.9.2024;

i processi civili R.G. n. 103/2023, 192/2023, 208/2023 e 592/2022, già fissati per l'udienza del giorno 10.4.2024 sono differiti all'udienza del giorno 30.10.2024;

il processo civile R.G. n. 566/2022, già fissato per l'udienza del giorno 26.4.2024 è differito all'udienza del giorno 18.9.2024;

le predette udienze, così come rinviate, fermi restando i medesimi incumbenti, saranno sostituite dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con esclusione dei processi che prevedono la presenza di **soggetti diversi** dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice (in sintesi, testimoni e CTU), che saranno celebrati in presenza.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni, a mezzo PEC, del presente provvedimento alle parti processuali, al Tribunale di Massa, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa, agli Ordini degli Avvocati di Massa-Carrara, La Spezia, Genova, Livorno, Pisa, Lucca, Pistoia, Prato e Firenze, al Comune di Massa, al Comune di Montignoso, al Comune di Carrara ed al Comune di Fosdinovo e per la diffusione del presente provvedimento sui siti Internet istituzionali.

Carrara, 25 marzo 2024

Il Giudice di Pace di Carrara (*Vincenzo Locane*)